



01855/13

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

CONTRATTI E
OBBLIGAZIONI
IN GENERE

SECONDA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 32642/2006

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

1855

- Dott. MASSIMO ODDO - Presidente - rep.
- Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE - Consigliere - Ud. 04/12/2012
- Dott. VINCENZO MAZZACANE - Rel. Consigliere - PD
- Dott. CESARE ANTONIO PROTO - Consigliere -
- Dott. ALBERTO GIUSTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 32642-2006 proposto da:

L [] M [] [] elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA NEMORENSE 15, presso lo
studio dell'avvocato RANALLI LUCA, rappresentata e
difesa dall'avvocato COPELLI FORTUNATA;

- ricorrente -

contro


2012

2505

P [] A [] [] elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 400, presso lo
studio dell'avvocato PASSALAQUA GIOVANNI,
rappresentato e difeso dall'avvocato IEMMA ANTONIO;

- controricorrente -

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE ROLLI - ESENTE DIRITTI



11

avverso la sentenza n. 23/2006 del GIUDICE DI PACE di
LAUREANA DI BORRELLO, depositata il 08/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/12/2012 dal Consigliere Dott. VINCENZO
MAZZACANE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso e decisione nel merito.

CASSAZIONE.net

✓

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato l'avvocato conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Laureana di Borrello e, premesso di aver svolto una attività professionale per conto e nell'interesse della convenuta in relazione ad una vertenza di natura risarcitoria per un incidente stradale occorso il 10-3-2002, assumeva che, richiesto il visto di congruità al Consiglio dell'Ordine di Palmi per dette prestazioni, aveva ottenuto una parcella di liquidazione relativa ai soli onorari di avvocato, per cui chiedeva il riconoscimento in proprio favore dei diritti di procuratore per un importo di euro 204,30.

Costituendosi in giudizio la contestava il fondamento della domanda attrice di cui chiedeva il rigetto.

Con sentenza dell'8-2-2006 il Giudice di Pace adito ha accolto parzialmente la domanda attrice e, per l'effetto, ha condannato la convenuta al pagamento di euro 180,05 in favore del per prestazioni professionali stragiudiziali.

Per la cassazione di tale sentenza la ha proposto un ricorso articolato in tre motivi cui il ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso in quanto la sentenza impugnata era inappellabile in base all'art. 339 terzo comma c.p.c. introdotto dall'art. 1 del D. LGS. 2-2-2006 n. 40; invero ai sensi dell'art. 27 di detta normativa tale disposizione si applica ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto; tuttavia ai provvedimenti del Giudice di Pace pubblicati entro la data di entrata in vigore del

predetto decreto (2-3-2006) si applica la disciplina previgente, come appunto nella fattispecie, laddove la sentenza impugnata è stata pubblicata l'8-2-2006.

Venendo quindi all'esame del ricorso, si osserva che con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione dell'art. 112 c.p.c., sostiene che la domanda relativa al riconoscimento dei diritti di procuratore non poteva essere accolta, posto che il Decreto Ministeriale n. 127/204 prevedeva che le spettanze per l'attività stragiudiziale erano quelle previste al capo terzo della tabella D, e che quindi non si applicavano le tariffe per le prestazioni giudiziali.

La Laurendi inoltre rileva che la sentenza impugnata, sostituendo alle tariffe relative ai diritti di procuratore quelle per l'attività stragiudiziale, ha accolto una domanda mai formulata dall'attore.

Il motivo è inammissibile.

Premesso invero che la censura in esame sostanzialmente è incentrata sulla violazione delle disposizioni tariffarie in materia di onorari di avvocato, si rileva che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la pronuncia equitativa del Giudice di Pace per violazione di tali disposizioni, atteso che le norme processuali con le quali sono fissati gli onorari di avvocato e di procuratore non sono includibili tra le norme processuali al cui rispetto è tenuto il Giudice di Pace, considerandosi, altresì, che sarebbe incongruo ritenere che il Giudice di Pace debba decidere secondo equità la controversia giudiziale e non possa, poi, regolarsi secondo equità anche nella quantificazione delle spese processuali relative allo stesso processo (Cass. 31-5-2010 n. 13219).

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, assume che il giudicante con la sentenza impugnata ha condannato l'esponente a pagare all'avvocato una seconda volta i compensi relativi alla presunta attività stragiudiziale espletata, atteso che con sentenza n. 16/2006 dello stesso Giudice di Pace di Laureana di Borrello

era stata parzialmente rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata dalla [L], che era stata quindi condannata a versare al suddetto professionista euro 449,01 per l'attività svolta.

Il motivo è inammissibile.

Considerato che la ricorrente denuncia sostanzialmente la violazione della norma di cui all'art. 2909 c.c., ritenendo precluda la pretesa creditoria del [P] in quanto già riconosciuta con la sentenza sopra richiamata, si deve rilevare che la disposizione dell'art. 2909 c.c. – che sancisce la preclusione da giudicato – contiene una norma di natura sostanziale e, come tale, non è denunciabile ai sensi dell'art. 113 c.p.c., poiché contro le sentenze del Giudice di Pace di valore non superiore ai due milioni di lire (attualmente millecento euro), e perciò da decidersi secondo equità, il ricorso per cassazione è ammesso solo per il mancato rispetto delle norme processuali, ovvero di quelle sostanziali di rango superiore a quelle ordinarie (Cass. 19-12-2002 n. 18093).

Con il terzo motivo la [L], deducendo vizio di motivazione, rileva la contraddittorietà della statuizione della sentenza impugnata secondo cui erano legittime, con riferimento alla "causa petendi", entrambe le pretese azionate dal [P] nei confronti dell'istante, ovvero sia quella di cui al decreto ingiuntivo del 19-7-2003 onde recuperare la somma di euro 535,78 per prestazioni professionali in una vertenza stragiudiziale, sia quella oggetto del presente giudizio, avente un "petitum" alquanto diverso e ben distinto, anche con riferimento al "quantum debeatur"; invero, se la tariffa applicabile per l'attività stragiudiziale svolta era quella riportata nella tabella D, si trattava in realtà di due domande aventi lo scopo di ottenere due volte il compenso per la medesima attività stragiudiziale espletata.

Il motivo è inammissibile, atteso che le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità possono essere impugnate solo per omessa o apparente motivazione e non invece, come nella fattispecie, per la sua pretesa contraddizione.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla natura della controversia, per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.


LA CORTE

Rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma il 4-12-2012

Il Presidente

Il Consigliere estensore



Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 28 GEN. 2013

